



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia C.M. BTA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 -- **Plesso "CARRARA GIOIA"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTA8AP03R - Via G. Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G. Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "V. AMANDO VESCOVO"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP021 Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752. **Plesso. "BATTISTI - FERRARIS"** - Scuola Secondaria di I grado - C.M. BTMM8AP01V - Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail: BTIC8AP00T@istruzione.it e-mail PEC: BTIC8AP00T@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.btic8ap00t.edu.it/> Albo Online <https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29434> Amministrazione trasparente <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC29434> Codice Meccanografico: **BTIC8AP00T** - Codice Fiscale: **92081870724** - Codice IPA: **WBOK9VCY** Codice Univoco AOO: **A662JNM**



Circolare 040

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - S.G BOSCO-BATTISTI-FERRAR-BISCEGLIE
Prot. 0002011 del 29/10/2024
I-1 (Uscita)

A:
Docenti
Personale ATA
Sito WEB di Istituto
Albo Online - Albo pretorio di Istituto
Amministrazione trasparente

Legge 150-2024

Valutazione degli studenti Integrazioni all'Insegnamento trasversale dell'Educazione Civica Dai giudizi descrittivi ai giudizi sintetici Valutazione del comportamento e crediti scolastici Provvedimenti a seguito di comportamenti inadeguati Risarcimento danni e riparazione pecuniaria Metodo Montessori nelle scuole primarie e secondarie di primo grado Corsi di differenziazione didattica: Metodi Agazzi e Pizzigoni

Il 16 ottobre è stata pubblicata la **Legge 01.10.2024, n. 150 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.**

Considerazioni

Dai giudizi descrittivi ai giudizi sintetici

- ❑ **a partire dall'anno scolastico 2024/2025, nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, così come quella del comportamento, è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti (ad esempio, Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente).** Tale valutazione **sostituisce i giudizi descrittivi (Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione)** introdotti dal comma 2-bis dell'articolo 1 decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, ora abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame.
- ❑ **nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, compresa quella dell'esame di Stato, continua ad essere espressa in decimi per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, con votazioni che indicano differenti livelli di apprendimento.**
- ❑ **i tempi ristretti e la necessità di produrre e comunicare le valutazioni periodiche del primo periodo già ai prossimi scrutini intermedi, richiedono la tempestiva pubblicazione dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito, che disciplinerà queste innovazioni.**

Valutazione del comportamento e crediti scolastici

- ❑ **modifiche nella valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado:**
 - Deve ora essere **espressa in decimi.**
 - Il consiglio di classe **delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi**
 - Restano valide le disposizioni del DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) in caso di sanzioni adottate dal consiglio di istituto, che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

Insegnamento trasversale dell'educazione civica e cultura del rispetto

- ❑ **Integrazioni della legge 20 agosto 2019, n. 92:**
 - oltre alle tematiche già indicate vengono promosse anche
 - **l'educazione stradale**
 - **l'educazione alla salute e al benessere**
 - **l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale (quest'ultima espressione viene introdotta dalla nuova disposizione)**
 - **l'educazione finanziaria**
 - tutte queste attività hanno come obiettivo principale quello di **alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.**

I commi 4 e 5 dispongono l'emanazione di uno o più Regolamenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, volti alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento. Tali regolamenti sono finalizzati a dare risposte ad alcune esigenze: ristabilire la cultura del rispetto; riaffermare l'autorità dei docenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; valorizzare il principio di responsabilità; garantire un ambiente di lavoro sereno per gli insegnanti e per il personale scolastico.

Provvedimenti a seguito di comportamenti inadeguati

- provvedimenti disciplinari d'allontanamento degli studenti dalla scuola per un massimo di due giorni.
 - Devono essere **coinvolti in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato al provvedimento.**
- provvedimenti disciplinari d'allontanamento degli studenti dalla scuola superiore a due giorni.
 - Devono **partecipare ad attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le scuole;**
- voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica.
 - **mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato**
 - Il provvedimento sarà applicato in caso di comportamenti che costituiscono **infrazioni disciplinari gravi e ripetute**, inclusa la **violazione del regolamento di disciplina e del d'istituto;**
 - **coinvolgimento degli studenti in attività di approfondimento sui temi della cittadinanza attiva e solidale**
- maggiore peso del voto di comportamento nella valutazione complessiva e riferito all'intero anno scolastico
 - **soprattutto in presenza di atti di violenza o aggressione,**
- sospensione del giudizio per l'ammissione alla classe successiva
- voto di comportamento pari a sei decimi, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
 - **assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**

Risarcimento danni e riparazione pecuniaria

- tutela dell'autorità e del decoro delle istituzioni scolastiche e del personale
 - **pagamenti di somme a titolo di riparazione pecuniaria**
 - **eventuale risarcimento dei danni**

Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato

- metodi didattici differenziati nelle scuole italiane, con particolare attenzione al metodo Montessori
 - **sottolineata l'importanza di questo approccio, riconosciuto per la sua efficacia nello sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità**
 - **sono apportate modifiche all'articolo 142 del Decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico), che regola le sezioni e le classi con metodologie didattiche differenziate.**
 - Le scuole dell'infanzia e primarie gestite in passato dall'Opera Nazionale Montessori, ora statizzate, continueranno a funzionare con il metodo Montessori, mentre **l'Opera fornirà assistenza tecnica alle scuole statali e paritarie che adottano questo approccio.**
 - il personale docente **dovrà essere specializzato nel metodo Montessori**
 - **saranno regolamentati i corsi di formazione** per ottenere questa specializzazione.

Metodo Montessori nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

- Viene introdotta la novità riguardante l'istituzione e il funzionamento di sezioni Montessori anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione
 - A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le scuole del primo ciclo **potranno vedersi riconosciuta la "messa a regime" delle sezioni di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori** che seguiranno i principi e i criteri metodologici già sperimentati a partire dal 2021 attraverso un progetto triennale autorizzato dal Ministero.
 - Le sezioni che hanno partecipato alla sperimentazione avviata nel 2021 **completeranno la fase sperimentale e passeranno a un regime ordinario**, salvo diversa decisione da parte delle scuole o pareri negativi da parte degli uffici scolastici competenti.
 - La sperimentazione sarà confermata anche per l'anno scolastico 2024/2025, e ai docenti che avranno completato i corsi di formazione sarà riconosciuto il titolo di specializzazione.
 - Le scuole che desiderano attivare classi Montessori nella scuola secondaria di primo grado dovranno soddisfare alcune condizioni,
 - la presenza di un ciclo completo di scuola primaria Montessori
 - un tempo scuola esteso (36-40 ore settimanali)
 - un servizio di refezione scolastica e spazi adeguati per laboratori didattici oltre a quote aggiuntive di ore settimanali per ogni classe, con l'autorizzazione degli uffici scolastici competenti e nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti.

Corsi di differenziazione didattica

- Per garantire la qualità dell'insegnamento, i corsi di differenziazione didattica saranno regolamentati e vigilati dagli uffici scolastici territoriali competenti
- I diplomi saranno rilasciati solo dopo il superamento di controlli specifici sulle attività di formazione
- **I corsi saranno finanziati dai partecipanti**
- il titolo ottenuto consentirà ai docenti di iscriversi agli elenchi per l'assegnazione di incarichi nelle scuole che adottano il metodo Montessori.

Oltre al metodo Montessori

- è prevista la possibilità di attivare corsi di differenziazione didattica anche per i metodi educativi
 - **Agazzi** (per le scuole dell'infanzia)
 - **Pizzigoni** (per le scuole primarie)
- I corsi, regolati da un decreto ministeriale, saranno **a carico dei partecipanti**
- il titolo ottenuto permetterà l'iscrizione negli elenchi per l'assegnazione di incarichi nelle scuole che adottano questi metodi.
- Le **Funzioni Strumentali AREA 1 e AREA 2** procederanno ad incorporare le novità nell'ambito del PTOF;

- La prof. **BUCCI Annamaria**, unica docente che ha dato disponibilità ed è stata nominata come Referente della FORMAZIONE coordinerà la riflessione del corpo docente attraverso le indicazioni date nell'Atto di Indirizzo sulla Formazione al fine di organizzare l'autoformazione nei dipartimenti e nelle comunità di pratica
- Le docenti **DI LENA Raffaella** e **TODISCO Giuseppina**, nominate Referenti per le EDUCAZIONI e l'Educazione Civica provvederanno a coordinare la riflessione del corpo docente attraverso le indicazioni date nell'Atto di Indirizzo sul PTOF al fine di organizzare l'autoformazione nei dipartimenti e nelle comunità di pratica

Art. 1 - Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «**nella scuola secondaria di primo grado**» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «**A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito**»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«**5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«**2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi**»;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «**Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo**»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi**»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«**2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «**e solidale**».

4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 2 - Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato

1. In **riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana** nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori»;

b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;

c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori».

2. A partire dall'anno scolastico **2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori** secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, **mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale** di cui all'articolo 10 del decreto di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

10. Il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.

11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.

12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.

Art. 3 - Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

1. Con la **sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario** della scuola, **a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato**, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, **il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica** di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è **determinato dal giudice**, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico COSMAI
(firma digitale)